



# COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

## PROVINCIA DI GROSSETO

**ORDINANZA N. 81**

**DEL 03-11-2016**

**UFFICIO SINDACO**

**COPIA**

---

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana diretta al contrasto dell'abuso di alcol nella zona del centro abitato di Magliano in Toscana Capoluogo.

---

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- nell'area del centro storico e zone limitrofe, servite da numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché da molteplici attività alimentari, numerose persone, in orari serali e notturni, si ritrovano al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate;
- tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle attività ed alla loro concentrazione territoriale (sia in relazione alla fascia oraria di maggiore attività che alla loro attitudine a richiamare un folto numero di avventori nelle ore serali e notturne) ha, tuttavia, fatto riscontrare forti elementi di criticità concernenti in particolare i profili della tutela acustica, del degrado e della sicurezza e decoro urbano, evidenziati anche da esposti dei cittadini residenti e non presentati alle Forze di Polizia, che ha contestato violazioni alle norme sulla somministrazione, sull'acustica, alle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e alle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni di intralcio alla pubblica viabilità e di pericolo per la sicurezza e il decoro urbano;
- di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

**Rilevato che:**

- tale fenomeno risulta, inoltre, particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti in occasione di risse e disordini;



# COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

## PROVINCIA DI GROSSETO

### Considerato che:

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto in orario serale e notturno ed è collegato alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali con vendita di beni alimentari di produzione propria, di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate anche al di fuori dei suddetti esercizi (o nelle aree in concessione) e subito dopo abbandonate per strade, piazze ecc., senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o l'incolumità delle persone;
- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici, da parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori della zona a contatto diretto od indiretto con gli interessati e per la popolazione residente, poiché solitamente è accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse forze dell'ordine deputate ai controlli;

### Considerato inoltre che:

- **nella notte tra il 7 e 8 ottobre u.s. si è verificato un episodio di estrema gravità tale da suffragare ulteriormente gli interventi pregressi e da confermare quanto contenuto nei numerosi esposti dei cittadini che lamentano situazioni tali da rendere non vivibili alcune zone del centro storico e zone limitrofe;**

### Tenuto conto che

- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica;

### Preso atto che

- i comportamenti suindicati, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

**Ritenuto necessario**, per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come stabilito dall'art. 689 c.p.:

- introdurre, nelle ore serali e notturne, il divieto di vendita delle bevande alcoliche nelle aree già citate, ove sono presenti i fenomeni anzidetti, secondo quanto specificato nel dispositivo;
- eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro nelle ore serali e notturne, coincidenti con le fasce orarie di aggregazione e stazionamento, vietando la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, calici, ecc.) dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo secondo quanto specificato nel



# COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

## PROVINCIA DI GROSSETO

dispositivo;

**Dato atto che**, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi, anche su richiesta degli interessati;

**Ritenuto**, per le ragioni già esposte in premessa, che:

- sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche;
- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sopra indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti debba decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Magliano in Toscana e fino alla data del 30 aprile 2017;
- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza

**Dato atto:**

- che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopracitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

**Dato atto**, altresì, che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 54;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il Regio Decreto n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;
- lo Statuto dell'Ente;



# COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

## PROVINCIA DI GROSSETO

### ORDINA

- per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Magliano in Toscana e fino alla data del 30 aprile 2017, o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione, alle tipologie di operatori economici di seguito indicate, operanti all'interno del centro abitato di Magliano Capoluogo:
  1. ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
  2. ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci e ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di:
    - vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 bevande alcoliche, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
    - agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali fino alle ore 02.00;
    - negli spazi esterni sia pubblici che di propria pertinenza la somministrazione di tutti i tipi di bevande deve avvenire solo in contenitori di plastica dalle ore 22.00 alle ore 02.00;
- per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
- i divieti di cui ai precedenti punti 1, 2, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

### SANZIONI E CONTROLLI

- L'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8 con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00;
- In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte ai punti 1, 2, ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o circolo privato, verrà disposta la chiusura dell'esercizio fino a tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in



# COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

## PROVINCIA DI GROSSETO

misura ridotta.

- La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.

### INFORMA

- che è possibile, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato;

### DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Magliano in Toscana, ed inviata ai mezzi di informazione.

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI:

- Autorità emanante: Comune di Magliano in Toscana
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR di Firenze o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Questura di Grosseto
- Prefettura di Grosseto
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando della Guardia di Finanza
- Ascom Grosseto
- Confesercenti Grosseto

Magliano in Toscana, li 03-11-2016.

**IL SINDACO**  
**Fto Diego Cinelli**



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA  
PROVINCIA DI GROSSETO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico per quindici giorni consecutivi dal 08-11-2016 al 23-11-2016 al n. 847 del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana, li 08-11-2016.

**Il Messo Comunale**  
**Fto Paolo Bisconti**